

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

DETERMINAZIONE N. 148 DEL 8 AGO. 2012

OGGETTO: sig. Donato Calabrese - Liquidazione indennità di anzianità.

Il Segretario Generale f.f.

- Con i poteri conferiti dal D. Lgs. n. 165/2001;
- Vista la Legge 580/1993;
- Visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari;
- Vista la deliberazione di Giunta n. 110 del 27 luglio 2011 con la quale sono stati conferiti al sottoscritto i compiti e le funzioni di Segretario Generale dell'Ente camerale a far data dal 6 agosto 2011;
- Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 recante il "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio";
- Visto che il dipendente sig. Donato Calabrese, inquadrato nella categoria D - posizione di accesso D 1 - posizione economica D 4, è stato collocato a riposo per limiti di età con effetto dal 1° giugno 2012, giusta comunicazione prot. n. 28202 del 29 maggio 2012;
- Rilevato che il sig. Donato Calabrese ha prestato ininterrottamente servizio dal 1° dicembre 1971 nei ruoli del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato - Amministrazione Metrica ed è stata trasferito - per effetto del D.P.C.M. 6 luglio 1999 - nel ruolo organico della C.C.I.A.A. di Bari dal 1° gennaio 2000, giusta deliberazione commissariale n. 369 del 15.12.1999;
- Visto l'Accordo Quadro Nazionale in tema di T.F.R. e fondi di previdenza complementare per i dipendenti pubblici del 29 luglio 1999 il cui termine di attuazione previsto dall'art. 2 - comma 3 è stato ulteriormente differito al 31 dicembre 2015 dall'Accordo Quadro Nazionale del 29.03.2011;
- Letta la nota prot. n. 16440 del 26 febbraio 2010 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P., in risposta a specifico quesito dell'Ente camerale, ha chiarito che *"per il personale degli ex Uffici Metrici transitato nei ruoli della C.C.I.A.A. di Bari, per i quali l'I.N.P.D.A.P. ha già trasferito l'importo dell'indennità di buonuscita ai sensi del D.P.R. 104/1993, debba essere applicata la disciplina sul trattamento di fine servizio prevista dall'art. 77 del Decreto Interministeriale 12 luglio 1982"*;
- Visto che l'I.N.P.D.A.P. con nota prot. n. 7812 del 3 luglio 2000 ha comunicato di aver versato all'Ente camerale - tramite bonifico bancario presso la Banca Nazionale del Lavoro (ordinativo n. 30679 del 19 maggio 2000) l'importo lordo di € _____ a titolo di indennità di buonuscita per il servizio prestato dall'interessato presso l'Amministrazione Metrica;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Rilevato pertanto che nella fattispecie ai fini della quantificazione del trattamento di fine servizio si applica:

a) per il periodo di servizio prestato dal 1° dicembre 1971 al 31 dicembre 2010, l'art. 77, comma 2 - Regolamento Tipo per il personale delle Camere di Commercio approvato con D.I. 12.07.1982 che così recita "*All'atto della cessazione dal servizio, al personale di ruolo camerale (omissis) compete, oltre ai rispettivi trattamenti di quiescenza, un'indennità di anzianità a carico dei bilanci camerali, commisurata a tante mensilità dell'ultima retribuzione fruita, a titolo di stipendio, di 13^a mensilità ed altri eventuali assegni pensionabili e quiescibili per quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze delle Camere*";

b) per il periodo di servizio prestato dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2012, l'art. 12 - comma 10 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 che prevede il computo del trattamento di fine servizio secondo le regole di cui all'art. 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91%;

- Letta la Circolare I.N.P.D.A.P. n. 17 del 08.10.2010 ove è specificato che:

1) ai fini della determinazione della quota dell'indennità di anzianità di cui alla suddetta lett. a) qualora l'anzianità di servizio presenti una frazione superiore a sei mesi, questa si arrotonda ad anno intero;

2) ai fini della determinazione della quota dell'indennità di anzianità di cui alla lett. b) la Legge 122/2010 modifica esclusivamente il "computo del trattamento di fine servizio" e non la natura della prestazione che rimane pertanto "indennità di anzianità";

- Visto il C.C.N.L. 31 luglio 2009 del personale non dirigente del comparto "Regioni - Autonomie locali" biennio economico 2008/2009 (G. U. n. 199 del 28.08.2009);

- Rilevato pertanto che il trattamento di fine servizio del dipendente sig. Donato Calabrese va determinato assumendo quale base di calcolo la retribuzione individuale mensile di cui all'art. 2 del C.C.N.L. 31.07.2009 pari ad € 2.114,81, alla quale va aggiunta la retribuzione individuale di anzianità per € 231,37, la tredicesima mensilità e l'assegno personale non riassorbibile di € 138,18 per dodici mensilità;

- Richiamati i provvedimenti del Segretario Generale adottati a decorrere dal 1° ottobre 2003 con i quali sono stati conferiti e confermati al sig. Donato Calabrese gli incarichi di posizione organizzativa per l'Area "Attività ispettive", con relativa attribuzione della retribuzione di posizione per l'importo annuo lordo di _____ per 13 mensilità fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, in applicazione degli artt. 8-9-10 del CCNL 31/03/1999;

- Visto che l'UnionCamere in data 16 giugno 2009, in risposta a specifici quesiti, ha espresso parere positivo in merito all'inclusione nella base di calcolo annua dell'indennità di anzianità della retribuzione di posizione limitatamente all'importo di € 64,56 (€ 774,69: 12) anche per i dipendenti titolari di posizione organizzativa appartenenti alla categoria D con profilo di accesso D 1, così come avviene per gli appartenenti alla categoria D con profilo di accesso D 3;

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

B A R I

- Accertato che nel **Bilancio di esercizio 2010** approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 29/04/2011- in favore dell'ex dipendente sig. Donato Calabrese - risultano accantonate:

- 1) a titolo di indennità di anzianità la somma di €
- 2) la quota calcolata sulla retribuzione di posizione pari ad €
(base di calcolo utile: € 774,69 a.l.)

e che **nel Bilancio di Esercizio 2011** approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 1 del 26/04/2012 risultano accantonate:

- 3) la quota di €
computata sul trattamento fondamentale e
- 4) la quota di €
computata sulla retribuzione di posizione;

- Rilevato inoltre che al sig. Donato Calabrese è stato concesso durante il rapporto di lavoro con questo Ente un prestito sull'indennità di anzianità per l'importo complessivo di € e che il Decreto Interministeriale 22.11.2004 ha fissato, con decorrenza 9 dicembre 2004, nella misura dell'1,50% il saggio di interesse annuo semplice da applicare su tali prestiti;

- Visto l'art. 1 - punto n. 6 del Decreto Interministeriale 20 aprile 1995, n. 245;

- Rilevato pertanto che dal trattamento di fine servizio spettante all'interessato deve essere detratto il prestito già citato, ai sensi del Decreto Interministeriale 20.04.1995, n. 245, e che allo stesso vanno aggiunti € a titolo di interessi maturati e non estinti, di cui € maturati e non estinti relativi all'anno 2011 ed € 471,11 di competenza del periodo 1/01-31/05/2012;

- Visto l'art. 3 - comma 5 della Legge 140/1997 avente ad oggetto i termini di pagamento del trattamento di fine servizio, come modificato dall'art. 12 - comma 7 e 8 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 che disciplina i termini e gli importi per il pagamento dei trattamenti di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1 - comma 3 della Legge 196/2009;

- Visto l'art. 1 comma 22 e 23 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148 che differisce ulteriormente i termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto;

- Letta la Circolare I.N.P.D.A.P. n. 16 del 09.11.2011 che elenca analiticamente le deroghe all'applicazione dei nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio di cui alla Legge 148/2011;

- Letta, altresì, la circolare INPS n. 37 del 14 marzo 2012 contenente, tra gli altri, ulteriori chiarimenti forniti dall'Ente previdenziale in tema di "*Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal servizio (omissis) e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall'art. 1 comma 22 e 23 del Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni nella Legge 14 settembre 2011, n. 148*";

- Visti gli uniti prospetti di calcolo (all. A e B);

Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura B A R I

- Visti gli artt. 17 - 19 del T.U.I.R. 917/1986 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l'art. 1 - comma 9 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 2 del 5 febbraio 1986 in materia di tassazione del T.F.R. e delle indennità equipollenti comunque denominate;
- Visto il parere favorevole espresso dalla dott.ssa Lucia Pepe, responsabile del Servizio Trattamento Economico,

determina

1) per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati, di quantificare l'indennità di anzianità dell'ex dipendente sig. Donato Calabrese per l'importo complessivo di € _____ al lordo dell'I.R.P.E.F., determinato come di seguito:

a) € _____ a titolo di indennità di anzianità ex art. 77 del vigente Regolamento tipo per il personale delle C.C.I.A.A. approvato con Decreto Interministeriale 12 luglio 1982, commisurata al periodo di servizio prestato sia presso l'ex M.I.C.A. - Ufficio Metrico dal 1° dicembre 1971 al 31 dicembre 1999 che alla C.C.I.A.A. di Bari dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 e alla retribuzione utile alla data della cessazione dal servizio;

b) € _____ a titolo di indennità di anzianità ex art. 12 - comma 10 Legge 30 luglio 2010, n. 122, commisurata al periodo di servizio prestato presso l'Ente camerale dal 1° gennaio al 31 maggio 2012 ed alla retribuzione utile corrisposta nel medesimo periodo, come si evince dagli allegati prospetti A) e B) - parte integrante della presente determinazione;

2) di corrispondere l'importo complessivo di € _____ al lordo dell'I.R.P.E.F. - D.P.R. 917/1986 e s.m.i., secondo i termini di pagamento disposti dall'art. 12 della Legge 30 luglio 2010, n. 122 come di seguito indicati:

a) € 90.000,00 decorso il termine di cui all'art. 3 - comma 5 della Legge 140/1997;

b) € _____ trascorsi dodici mesi dal termine di cui alla lettera a), utilizzando per i suddetti importi il conto patrimoniale n. 230000 "Fondo trattamento di fine rapporto" previo accantonamento per l'anno 2012 della somma di € _____ sul conto 323000 "Accantonamento T.F.R." centro di costo F002 del Bilancio in corso;

3) di trattenere, per effetto del prestito concesso sull'indennità di anzianità ed in applicazione dell'art. 1 del Decreto Interministeriale 245/1995, all'atto del pagamento dell'importo lordo di € _____ l'importo complessivo di € _____ come di seguito indicato:

- € _____ a titolo di quota capitale con recupero sul conto patrimoniale n. 112203 "Prestiti e anticipazioni al personale";

- € _____ a titolo di interessi semplici maturati nell'anno 2011 e non estinti, con recupero sul conto patrimoniale n. 121526 "Partite attive da incassare";

- € _____ per interessi maturati nel periodo 01.01/31.05.2012, con recupero sul conto di Budget 350004 "Interessi su prestiti al personale" centro di costo F002 del Bilancio in corso.

Il Segretario Generale f.f.
(dott. Raffaele Vastano)